

TI_GERICHTE 38.2022.24 vom 19. Dezember 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2022.24

FR: TI_GERICHTE 38.2022.24 du 19 décembre 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2022.24 del 19 dicembre 2022

Erwägungen

E. 3

indicare i nominativi degli 8 collaboratori annunciati per il lavoro ridotto con il successivo preannuncio del 20 agosto 2020;

E. 4

copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019 e il 2020;

E. 5

illustrare chi risponde per/copre eventuali perdite d'esercizio (gli statuti della RI 1 non forniscono indicazioni) Ci sono garanzie di copertura per eventuali perdite? Precisare inoltre se è stato fatto uso del "Fondo COVID" (istituito dalla RI 1 il 30 giugno 2020, alimentato con fondi propri) e del " " (istituito dalla RI 1 il 1° aprile 2007, alimentato con fondi propri);

E. 6

illustrare in che modo sono stati utilizzati i contributi ricevuti dal Fondo Sport-toto per il 2020, dato che non sarebbero stati utilizzati per coprire la massa salariale;

E. 6.1

6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1) – l'avv. Beraldi fa in sostanza valere che, da parte delle competenti autorità di altri Cantoni (ad esempio, quelle dei Cantoni Berna, Basilea-Campagna, Argovia e, in parte, anche Vaud) e diversamente dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, "mai le associazioni (analoghe alla ricorrente) sono state equiparate a dei soggetti di diritto pubblico" (il patrocinator ha peraltro versato agli atti uno scritto della _____ - già prodotto nel quadro della procedura ricorsuale federale sfociata nella sentenza 8C_16/2022 –, dal quale risulta che tutte le consociate del _____, fatta eccezione per quella ticinese, hanno beneficiato delle indennità per lavoro ridotto; cfr. doc. E) -, è atta a giustificare una diversa soluzione. Preliminarmente, deve essere ribadito che la questione di sapere se la convenuta abbia, a torto o a ragione, assimilato la ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico è irrilevante, considerato che, secondo la giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.11.), i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e del rischio aziendale assunto dall'impresa interessata (fallimento, chiusura), devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l'indennità per lavoro ridotto. Stante ciò, alla Sezione del lavoro non può essere rimproverato di aver violato il principio di legalità o il diritto federale per aver fatto dipendere il diritto alla prestazione dall'adempimento (cumulativo) dei presupposti appena citati (in questo senso, si veda pure la STF

8C_16/2022 succitata consid. 6.2.1: “Dato che l’assimilazione della ricorrente a un datore di diritto pubblico nella sentenza del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una qualsiasi violazione del principio di legalità o del diritto federale .” – il corsivo è del redattore). Per quanto concerne l’invocata disparità di trattamento, secondo una costante giurisprudenza federale, una delle condizioni necessarie ad ammetterne l’esistenza, è che l’atto in discussione e quello che serve da riferimento, emanino dalla medesima collettività o autorità (cfr. P. Moor, A. Flückiger, V. Martenet, Droit administratif, Volume I, 2012, p. 847 ss. e la giurisprudenza ivi menzionata). Nella DTF 124 IV 44 consid. 2c, riguardante un consumatore abituale di haschich che era stato condannato dalle autorità giudiziarie del suo cantone di domicilio in applicazione del diritto federale che, dinanzi al Tribunale federale, aveva segnatamente sostenuto che la pena inflittagli avrebbe costituito una disparità di trattamento poiché contraria alla prassi di altri cantoni, l’Alta Corte, nel negarne l’esistenza, ha precisato che tale principio ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il principio della legalità ha comunque sempre la preminenza . In concreto, sulla scorta di quanto precede, le decisioni in discussione non sono state rilasciate dalla medesima autorità amministrativa, ragione per la quale, già per questo solo motivo, si può escludere che sia stato violato da parte della Sezione del lavoro il principio della parità di trattamento (in questo senso, si veda pure la sentenza AVI 2020/58 del 18 ottobre 2021 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo, oggetto della già citata STF 8C_769/2021 [cfr. supra , consid. 2.6.], in cui è stato escluso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto potesse essere fondato sul principio della parità di trattamento, posto che, in considerazione del sistema federalistico della Svizzera, l’art. 8 Cost. implica semplicemente che l’autorità cantonale interessata è tenuta a trattare in maniera uguale i soggetti giuridici che le sono assoggettati ma non che dovrebbe adottare l’interpretazione giuridica data da altri Cantoni su determinate questioni). Del resto, pronunciandosi in merito alla medesima censura che l’avv. RA 1 ha sollevato in questa sede, nel giudizio 38.2021.38 consid. 2.11. (cfr. supra , consid. 2.6.), con riferimento alle considerazioni contenute in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 a proposito del principio dell’uguaglianza nell’illegalità, questo Tribunale si era espresso nei seguenti termini: “ Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge. La Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG sollevare opposizione in relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali entrate/ricavi i contributi volontari nonché contributi dei soci e non presentano un rischio aziendale proprio)” Con la pronuncia 8C_16/2022 consid. 6.2.2, più volte menzionata in precedenza, la Corte federale ha tutelato la sentenza cantonale anche su questo aspetto, rilevando quanto segue: “ (...) Nella presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente, se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.” La soluzione non può essere diversa nella concreta evenienza. L’avv. RA 1 si è infatti limitato ad affermare che le menzionate decisioni cantonali favorevoli hanno riguardato delle associazioni “ analoghe ” all’insorgente, senza tuttavia dimostrare che la loro situazione sia effettivamente paragonabile a quella della

FTC. Ad ogni modo, non risulta che in Svizzera, anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un'importanza limitata sul piano intercantonale, sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge. 2.14. Alla luce di quanto sopra occorre concludere che la decisione iniziale dell'amministrazione di accordare le indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 12 marzo 2020 (cfr. supra, consid. 1.2.) era manifestamente errata (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 5.5., già citata in precedenza, con cui il TF ha stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione che si occupa di persone con disturbi psichici anche tramite laboratori protetti non era manifestamente errata ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell'autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport. L'Alta Corte ha comunque rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un errore manifesto connesso a un altro motivo, e meglio esaminando se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche e fossero esposti a un immediato e concreto rischio di licenziamento). Inoltre, la rettifica del provvedimento si rivelava, con riferimento all'attribuzione d'indennità per lavoro ridotto dal 12 marzo all'11 settembre 2020 (giusta l'art. 34 cpv. 1 e 2 LADI l'indennità per lavoro ridotto ammonta all'80 per cento della perdita di guadagno computabile. Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell'ultimo periodo salariale prima dell'inizio del lavoro ridotto), di notevole importanza. La decisione di attribuzione delle indennità per lavoro ridotto poteva, conseguentemente, essere riconsiderata mediante l'emanazione della decisione del 21 dicembre 2020 (decisione n. 340843738) (cfr. supra, consid. 1.3.). La nuova decisione dell'amministrazione di rifiutare la prestazione per il periodo 12 marzo – 31 agosto 2020 non presta, dunque, il fianco a critiche. Di conseguenza, la decisione su opposizione del 28 gennaio 2022 deve essere confermata. 2.15. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 7

Non si tratta di un aumento di “spese di gestione” bensì di accantonamenti per la creazione del Fondo Covid e del _____ (vedasi anche il punto 5). Teniamo a sottolineare che da parte vostra venne inizialmente non soltanto fornita una rassicurazione a proposito dell'erogazione degli aiuti, ma pure in seguito venne emessa una prima decisione positiva. Così stando le cose, la RI 1 ha rinunciato al licenziamento di parte dei collaboratori, rispettivamente alla riduzione, a livello contrattuale, del loro tempo di lavoro. Appare quindi evidente che i contributi per il lavoro ridotto sono essenziali per la copertura della massa salariale, fermo restando che gli altri cespiti di entrata non soltanto aiutano a coprire i salari, ma soprattutto servono a coprire i costi dell'attività della RI 1.” (allegato al doc. 10) In quell'occasione, sono stati prodotti i contratti di lavoro stipulati tra la RI 1 e i noti 8 collaboratori, come pure i loro certificati di salario relativi agli anni 2019 e 2020 (allegati al doc. 10). Infine, nel corso del gennaio 2022, sempre su richiesta dell'amministrazione, l'avv. RA 1 ha versato agli atti le dichiarazioni dei salari AVS per gli anni 2019, 2020 e 2021 (allegati al doc. 12).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus. Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1'000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2). Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l'Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale. Al riguardo, è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 14 p. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dell'Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020). Nel Canton Ticino, con risoluzione n. 1262 dell'11 marzo 2020 valida dal 12 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha decretato lo stato di necessità sull'intero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100 : “ Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d'emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l'attività amministrativa o i servizi d'interesse pubblico e la protezione e l'assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.”). Inoltre, ha stabilito la chiusura di luoghi di intrattenimento, tra i quali centri sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6) . Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell'art. 7 LEp. L'Ordinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo

2020 (RU 2020 783). In particolare giusta l'art. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture: " 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie. 2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente: a. negozi e mercati; b. ristoranti; c. bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici; d. strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali; e. strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici." L'art.

E. 12

cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l'applicazione dell'art. 6 fino al 19 aprile 2020. L'art. 6 cpv. 4 e 5 dell'Ordinanza 2 COVID-19 il 29 aprile 2020 con validità dall'11 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato: 4 Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso l'uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo: a. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone; b. gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile; c. gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica; d. le competizioni sportive a esclusione del pubblico: 1. delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica, o 2. alle quali partecipano esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale. 5 Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo l'articolo 6a da parte: a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società." Dall'11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza autorizzato la ripresa degli allenamenti nello sport di massa e di punta (cfr. www.admin.ch

[/gov.it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html](http://gov.it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html)). Dal 6 giugno 2020 nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è stato limitato complessivamente a 300 persone (cfr. art. 6c cpv. 1 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno 2020 in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815). Ai sensi dell'art. 6c cpv. 2-4: " 2 Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 6d. 3 Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue: a. gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile l'articolo 6e capoverso 1 lettere b e c; b. lo svolgimento di competizioni è vietato. 4 Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue: a. gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica; b. in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica l'articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto." Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato l'Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno

2020 (cfr. RU 2020 2213). L'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195). L'art. 1 della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213), relativo all'oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2). L'art. 6 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e della società civile. L'Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history>). In particolare, per quanto riguarda la modifica del 28 ottobre 2020, entrata in vigore il 29 ottobre 2020, l'art. 6 e regolava come segue lo svolgimento di attività nel settore dello sport: " ¹Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all'aperto: a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni; b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni: 1. in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza, 2. all'aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile; d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica. ²Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4." 2.9. In relazione alla domanda d'indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1 (cfr. supra, consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha, in un primo tempo, con decisione del 24 marzo 2020 (decisione n. _____), riconosciuto il diritto alla prestazione in discussione per il periodo 15 marzo – 10 giugno 2020, e ciò per "tutta l'impresa" (doc. 2.1). Questo provvedimento è stato annullato e sostituito dalla decisione del 4 maggio 2020 (decisione n. _____). In quella sede, il diritto alla prestazione è stato ammesso per il periodo 12 marzo – 11 settembre 2020, sempre per "tutta l'impresa" (doc. 2.2). Successivamente, con decisione del 21 dicembre 2020 (decisione n. _____), l'amministrazione ha riconsiderato il proprio provvedimento negando il diritto per il periodo 12 marzo – 31 agosto 2020 (doc. 5). A proposito della decisione di riconsiderazione, l'art. 53 LPGA prevede: " 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza. 2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. 3

L'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso." L'art. 53 LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005). L'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell'11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007). Mediante la riconsiderazione si corregge un'errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un'errata constatazione derivante dall'apprezzamento dei fatti, e meglio "un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi" (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti). Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all'art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole "Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit - möglich" (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016). Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208. 2.10. L'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto se "la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro" (cfr. supra, consid. 2.2.). Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b p. 384, B. Rubin, "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage". Ed. Schulthess, 2014, p. 345). Le direttive della SECO (cfr. supra, consid. 2.4.) stabiliscono del resto chiaramente che "sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee". 2.11. Con la propria impugnativa, l'avv. RA 1 censura il fatto che l'amministrazione abbia applicato alla RI 1 la giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico, quando essa sarebbe invece una azienda nel vero senso del termine. In questo senso, il rappresentante evidenzia in particolare che l'associazione non percepirebbe alcuna sovvenzione pubblica, il contributo Sport-Toto non costituendone una (cfr. doc. I e doc. VII). A questo proposito, il TCA rileva che, con la già citata pronuncia 8C_16/2022 consid. 6.1.2 (cfr. supra, consid. 2.6.), riguardante un'associazione avente lo scopo di raggruppare in un'unica struttura i migliori _____ della regione di competenza della RI 1 per partecipare alle varie competizioni nazionali giovanili, nota al patrocinatore della ricorrente, il TF ha sottolineato che la giurisprudenza di cui alla DTF 121 V 363 consid. 3

“... non ha introdotto una condizione supplementare per il servizio pubblico rispetto all’ente privato. I presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura) – precisati al DTF 121 V 362 in relazione ai servizi pubblici – devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto. La decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre 2020 (punto 2.6) né sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 (sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in riferimento a queste direttive possono essere lasciate aperte.” (il corsivo è del redattore). Secondo la giurisprudenza federale, dunque, i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto sono da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI) e d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Va, altresì, ricordato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che: " In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)). Tale principio è stato ribadito dal Tribunale federale al consid. 6.2.1 della già citata sentenza 8C_16/2022. 2.12. Alla luce di quanto esposto al precedente considerando, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto facciano difetto entrambi i requisiti (cumulativi) necessari per fondare il diritto all’indennità per lavoro ridotto - quello del rischio per l’impresa di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita e quello dell’effettivo e immediato rischio di licenziamento -, e ciò per le ragioni che seguono. A proposito della prima condizione, quella del rischio economico, in termini generali va sottolineato che la RI 1 è inserita in un contesto più ampio che non quello regionale. Essa è infatti affiliata alla _____, nel cui ambito fa parte della _____ (cfr. art. 1 degli Statuti della RI 1; da parte sua, l’art. 3 cpv. 1 recita che gli statuti, i regolamenti e le decisioni della _____, dell’_____, dell’_____ e della _____, vincolano la RI 1 stessa e i suoi membri). A sua volta, la RI 1 affilia ben _____ e _____ più i relativi raggruppamenti allievi, per un totale di circa _____. Già considerando l’importanza del movimento a cui appartiene la ricorrente, appare poco probabile che la sua stessa esistenza potesse essere a rischio nel periodo in discussione a seguito della perdita di lavoro. D’altro canto, questo Tribunale constata innanzitutto che dai dati finanziari a disposizione si evince che per la RI 1 l’esercizio contabile 2019/’20 si è chiuso con un utile ammontante a fr. 248. Si è trattato di un risultato che non si è sostanzialmente scostato da quello conseguito negli esercizi precedenti (2018/’19, 2017/’18 e 2016/’17) – pre-pandemici -, allorché l’utile d’esercizio era stato di, rispettivamente, fr. 1'254, fr. 7'698 e fr. 270. Lo stesso dicasi per l’esercizio successivo,

quello 2020/'21 (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021), che ha fatto segnare (a consuntivo) un utile di fr. 4'156 (cfr. Rapporto stagionale 2020/'21 della RI 1 p. 9, pubblicato sul sito web della medesima). Nell'esercizio contabile 2019/'20, i ricavi conseguiti dall'insorgente sono stati pari a fr. 1'152'296, in diminuzione rispetto a quelli realizzati nell'esercizio precedente, pari a fr. 1'456'116. Al riguardo, va tuttavia osservato che i ricavi esterni - composti dai contributi dell' _____, della _____, dello Sport-Toto e da altri ricavi esterni -, sono cresciuti rispetto all'esercizio precedente, passando da fr. 747'324 (esercizio 2018/'19) a fr. 781'839 (esercizio 2019/'20). In particolare, ad aumentare sensibilmente sono stati gli "altri ricavi", ossia le sponsorizzazioni, passati da fr. 61'030 a fr. 89'354. Non trova pertanto riscontro l'affermazione, contenuta nello scritto del 12 ottobre 2020 indirizzato alla Sezione del lavoro, secondo la quale le contingenze legate al periodo pandemico (mancata ripresa delle attività al 100%, rispetto dei divieti di assembramento, ecc.) avrebbero inciso "... in modo significativo sui contributi – per noi vitali – che queste aziende, private e non elargivano sotto forma di sostegno verso la nostra associazione.". Del resto, dal Rapporto stagionale 2019/2020 della RI 1 p. 5 s., pubblicato sul sito web della medesima, si apprende che i contributi dello Sport-Toto e quelli degli sponsor "... sono stati versati in modo integrale, ciò che ha permesso in particolare di confermare tutti i label." (il corsivo è del redattore). Da notare ancora che nell'esercizio contabile 2019/'20 vi è stata pure una contrazione dei costi rispetto al periodo precedente, passati da fr. 1'454'862 (esercizio 2018/'19) a fr. 1'152'047 (esercizio 2019/'20), determinata dalla sospensione di diverse attività a seguito all'adozione delle misure antipandemia (in questo senso, si veda il Rapporto stagionale 2019/2020 p. 5 s.). Un analogo trend lo si è riscontrato nell'esercizio successivo (2020/'21), così come si evince dalla relazione del Presidente della FTC, contenuta a p. 7 del Rapporto stagionale 2020/'21: "(...) La Sezione finanziaria – (...) – ha registrato un buon andamento, nonostante l'evidente calo di entrate per sanzioni e contributi vari, compensati tuttavia almeno in parte dai contributi – rimasti pressoché invariati – di Sport-Toto, Swisslos e Sponsor. Si rinvia al rendiconto annuale, (...)." Sempre a proposito dell'esercizio contabile 2019/'20, è utile evidenziare che, nonostante tutto, i dati di consuntivo si sono rivelati persino migliori rispetto a quelli che erano stati preventivati a un momento in cui la pandemia non era ancora scoppiata. In effetti, i ricavi totali sono stati di fr. 1'152'296, in luogo dei fr. 1'102'800 messi a preventivo (in particolare i ricavi esterni sono stati di fr. 781'839 invece dei fr. 752'030 preventivati), mentre i costi sono stati di fr. 1'152'047 anziché di fr. 1'282'800. Ai fini del giudizio vi è inoltre da considerare che i ricavi esterni - come visto cresciuti rispetto al periodo contabile precedente e ai dati di preventivo, contrariamente a quelli interni che sono diminuiti -, rappresentano ben il 68% di quelli totali realizzati nell'esercizio 2019/'20. Il contributo dello Sport-Toto (fr. 547'500), in gran parte versato nei primi mesi dell'anno, corrisponde, da solo, a circa il 48% di tutti i ricavi. Ora, tenuto conto che la massa salariale relativa ai sei collaboratori oggetto del preannuncio di lavoro ridotto dell'11 marzo 2020, è ammontata mediamente a fr. 414'000 (rispettivamente a fr. 435'604, considerando gli otto collaboratori annunciati nell'agosto 2020), appare chiaro che la sua copertura era ampiamente garantita già soltanto grazie al contributo dello Sport-Toto. In proposito, va osservato che, contrariamente a quanto aveva dichiarato in un primo tempo (cfr. allegato al doc. 4), rispondendo alla richiesta d'informazioni del 1° ottobre 2021, la RI 1 ha ammesso che "i contributi dal Fondo Sport-toto per il 2020 sono stati utilizzati per la gestione corrente ma anche parzialmente per coprire la massa salariale." (allegato al doc. 10 – il corsivo è del redattore). Non può peraltro essere ignorato che, trattandosi delle tasse d'iscrizione delle squadre ai vari campionati, la situazione finanziaria

ha persino permesso alla ricorrente di “ ridurre alcune tasse e di non percepire alcune sportule ”, per tener conto del difficile momento legato alla pandemia (cfr. Rapporto stagionale 2019/2020 p. 6 – il corsivo è del redattore). Infine, è certamente di rilievo rimarcare che, secondo quanto affermato dall’insorgente stessa nel suo scritto dell’11 novembre 2021, “le eventuali perdite d’esercizio vengono coperte dai fondi regolamentati dai propri regolamenti e il resto secondo la legge; dei fondi accantonati, per ora, non ne è stato fatto uso.” (allegato al doc. 10). Tutto ben considerato, questa Corte ritiene dunque che gli elementi appena esposti consentano di concludere che nel periodo considerato l’esistenza stessa della RI 1 non era a rischio. Per quanto concerne la seconda condizione da cui dipende il diritto alla prestazione in discussione, viste le contenute dimensioni di un organico - si tratta di otto collaboratori, alcuni dei quali assunti a tempo parziale -, chiamato a gestire un movimento di vaste proporzioni e considerato il fatto che le mansioni da loro svolte sono da ritenere essenziali per il funzionamento, l’attività e lo scopo della RI 1 (si tratta in effetti del segretario generale, del _____, dei responsabili del _____, dei responsabili regionali e dei due segretari amministrativi), secondo il TCA, è poco plausibile che i dipendenti in questione abbiano effettivamente corso il rischio di perdere il loro lavoro a breve termine, così come è stato pertinentemente posto in evidenza anche dalla Sezione del lavoro nella sua decisione (in questo senso, va rilevato che, nel rispondere alle domande che l’amministrazione le ha posto nel settembre 2020, la ricorrente stessa ha ammesso che il dover licenziare dei dipendenti rappresentava “... l’ultima e remota variante che non vorremmo dover essere costretti ad applicare” – il corsivo è del redattore). Del resto, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, non spetterebbe comunque all’assicurazione contro la disoccupazione sostenere mediante l’assegnazione d’indennità per lavoro ridotto, un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze personale in esubero (in questo senso, cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 6.2; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 consid. 4; STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022 consid. 2.11.). 2.13. Neppure l’invocazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.